



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA E QUARTA COMMISSIONI PERMANENTI

(Lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche, informazione)

(Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità)

RISOLUZIONE

n. 9

sulla necessità di impartire indirizzi affinché l'Agencia Forestas, nelle more di una più approfondita valutazione della vertenza nel suo complesso, proceda con urgenza al riesame della questione relativa ai contratti trimestrali dei lavoratori dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti e sulla necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2018, e successive modifiche e integrazioni, per i lavoratori semestrali/settemestrali.

Le Commissioni permanenti Seconda e Quarta del Consiglio regionale,

PREMESSO che:

- in seguito alla cessione di terreni comunali all'allora Azienda Foreste demaniali, sono stati stipulati accordi tra quest'ultima e le amministrazioni comunali cedenti di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti, nei quali si prevedeva, quale corrispettivo l'assunzione di un determinato numero di lavoratori residenti in quei territori;
- i suddetti accordi hanno dato luogo all'attivazione di cantieri, da ultimo gestiti dall'Agencia Forestas, nei quali venivano assunti i lavoratori per periodi non superiori a tre mesi, i c.d. "trimestrali", sulla base della scelta, effettuata dai suddetti comuni, di utilizzare per la stipulazione di contratti a tempo determinato, criteri di rotazione tali da coinvolgere il numero maggiore di lavoratori, pari a quattro volte il numero delle assunzioni a tempo indeterminato;

VERIFICATO che:

- nel bilancio regionale è presente uno stanziamento permanente per il finanziamento dei cantieri in questione;
- le modalità di avviamento al lavoro, per quanto riguarda i comuni di Bono e Bottidda sono disciplinate da apposita convenzione intercorsa tra l'Aspal e l'Agencia Forestas che richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 15/12 del 30 marzo 2004 alla quale apporta alcuni correttivi pattizi, mentre per i comuni di Monti e Alà dei Sardi trovano applicazione i criteri e le modalità stabiliti per i cantieri di cui alla legge regionale n. 11 del 1988;

RILEVATO che i contratti trimestrali sono stati sospesi dall'Agencia Forestas a seguito della pronuncia della sentenza n. 112/2019 del Tribunale di Nuoro che in esito ad un ricorso presentato

La risoluzione è stata approvata all'unanimità nella seduta congiunta delle Commissioni Seconda e Quarta del 21 dicembre 2019.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

da un gruppo di lavoratori assunti dall'Ente Foreste Sardegna con contratti della durata di sei mesi, rinnovati annualmente, ha dichiarato l'illegittimità dell'apposizione del termine, in quanto l'amministrazione non ha assolto all'onere di specificare le ragioni giustificatrici dello stesso, come previsto dal D.Lgs 368/2001, vigente al momento della stipula dei contratti;

DATO ATTO che:

- nella seduta del 14 novembre 2019 sono stati auditi il direttore generale dell'ASPAL e i sindaci dei comuni interessati e che questi ultimi hanno rappresentato la gravità della condizione socioeconomica dei rispettivi territori che rischia di subire un ulteriore peggioramento a causa dell'interruzione dei cantieri in quanto è venuta a mancare una fonte di reddito che sostentava finanziariamente, almeno in parte, diverse famiglie;
- nella seduta del 20 novembre 2019 le Commissioni hanno sentito il direttore generale dell'Agenzia Forestas che ha riferito le criticità connesse al rinnovo dei contratti a tempo determinato dei lavoratori a termine;

RITENUTO che:

- il principio sancito dal giudice nella citata sentenza non possa ostacolare la stipula di contratti trimestrali con soggetti che non abbiano mai prestato la propria attività lavorativa per l'Agenzia Forestas, posto che il decreto legislativo n. 81 del 2015, così come integrato dal disegno di legge 87 del 2018 (cosiddetto decreto dignità) attualmente vigente, prevede che il primo contratto a tempo determinato tra le parti, se è di durata inferiore ai 12 mesi, possa essere concluso liberamente, senza necessità di indicare la ragione giustificativa dell'apposizione del termine;
- non pare ostativo neppure nei confronti di coloro che abbiano già stipulato contratti con l'Agenzia Forestas, purché sussistano e siano indicate ad ogni rinnovo, le ragioni giustificatrici di carattere sostitutivo ed organizzativo, codificate dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, e comunque con il limite complessivo dei 24 mesi;

VALUTATO che:

- possa essere considerata la possibilità di ricondurre i contratti trimestrali in questione alla casistica dei lavori stagionali, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e quindi con una contrattazione collettiva nazionale, territoriale o anche aziendale, che consentirebbe a Forestas di stipulare contratti a tempo determinato in deroga all'obbligo di motivare l'apposizione del termine e di superare i limiti di durata, così come chiarito anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'interpello n. 15/2016;
- meriti di essere approfondita, inoltre, ai fini dell'applicazione al caso di specie, l'ipotesi contemplata al comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 81, nella parte in cui fa salve "le diverse disposizioni dei contratti collettivi" che consentirebbe alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o anche aziendale, come meglio specificato dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018, di derogare alla durata massima del contratto a termine;

CONSIDERATO che possa estendersi ai lavoratori con rapporto di lavoro trimestrale che abbiano superato i limiti di durata massima dei contratti a termine l'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2018 al fine di "procedere alla progressiva estensione del periodo annuale di lavoro" e ove ne ricorrano le condizioni alla loro stabilizzazione,

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

IMPEGNANO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE, L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE,
L'ASSESSORE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
E L'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

- 1) a impartire indirizzi affinché l'Agenzia Forestas, nelle more di una più approfondita valutazione della vertenza nel suo complesso, proceda all'immediato riesame della questione relativa ai contratti trimestrali, e in particolare:
 - provveda a riattivare la stipulazione di contratti a tempo determinato con soggetti che non hanno svolto attività lavorativa nei confronti dello stesso ente, i quali non necessitano di motivazione;
 - verifichi la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, che consentirebbero di stipulare ulteriori contratti a tempo determinato con gli stessi soggetti, indicando la motivazione di carattere sostitutivo ed organizzativo;
 - valuti la possibilità di ricondurre i contratti trimestrali in questione alla casistica dei lavori stagionali, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, che consentirebbe all'Agenzia Forestas di stipulare contratti a tempo determinato in deroga all'obbligo di motivare l'apposizione del termine e di superare i limiti di durata o in alternativa l'avvio della procedura prevista dall'articolo 19, comma 2, che consente alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o anche aziendale di derogare alla durata massima del contratto a termine;
- 2) a prevedere, attraverso una modifica legislativa, l'inserimento dei lavoratori con rapporto di lavoro trimestrale che abbiano superato i limiti di durata massima dei contratti a termine, l'inserimento nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2018 al fine di "procedere alla progressiva estensione del periodo annuale di lavoro" e ove ne ricorrano le condizioni alla loro stabilizzazione;

INOLTRE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2018,

IMPEGNANO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE, L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE,
L'ASSESSORE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
E L'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

a dare attuazione, per i lavoratori dell'Agenzia Forestas con rapporto di lavoro semestrale/settemestrale, alle disposizioni contenute all'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2018.